

fetto. La legge stabilisce, come ben disse l'onorevole presidente della Commissione, due carriere affatto distinte; il bastone di maresciallo per la carriera inferiore è l'aiutante di prima classe; nella carriera superiore, l'ingegnere allievo è il primo gradino. Quindi le paghe non hanno nessuna relazione fra di loro; perchè si capisce che un giovane comincia una carriera superiore a 2000 lire, mentre un vecchio in una carriera inferiore finisce a 3000. Sono cose che stanno, senza che vi sia contraddizione.

La mia proposta era forse male espressa; io diceva che anche l'aiutante di prima classe dovesse avere il sessennio, ma non eccedere mai lo stipendio superiore, che nel fatto sarebbe quello di ingegnere di seconda classe; imperocchè l'aiutante di prima classe ha lo stesso stipendio dell'ingegnere di terza classe. Per togliere ogni dubbio, io pregherei la Commissione a permettere di correggere la dizione, sopprimendo il grado e la classe, e dicendo: « senza poter mai eccedere lo stipendio immediatamente superiore; » senza riferirlo a nessuna classe.

GRIMALDI. (Presidente della Commissione) Qual è?

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Quello che arriva dopo; quello di 3500 lire. L'aiutante ha 3000 lire e lo stipendio superiore è di 3500 lire in tutte le classi: non c'è altro. E se vogliono determinare più esattamente, dichiarino « senza mai eccedere lo stipendio dell'ingegnere ordinario di seconda classe. » Ma che un aiutante di prima classe non debba mai godere di nessun sessennio, non mi pare giusto, perchè la disposizione generale è che abbiano diritto a sessenni quelli che hanno stipendio inferiore a 7000 lire. Ora non mi pare giusto che mentre tutti gli altri hanno tale diritto, questi, per la sola ragione che gerarchicamente non avrebbero più altro grado da percorrere, debbano perdere questo beneficio. Ecco perchè io prego la Commissione ed il suo egregio presidente a voler chiarir meglio, ed anche determinatamente, lo stipendio degli aiutanti di prima classe collo stipendio degli ingegneri di seconda classe.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARCHIORI, relatore. La Commissione non ha difficoltà a trovare una dicitura che tolga ogni dubbio circa agli aiutanti di prima classe.

Converrebbe aggiungere addirittura un inciso all'articolo, così concepito: Quanto agli aiutanti di prima classe non potranno mai superare con l'aumento sessennale oltre lo stipendio, quello goduto dagli ingegneri di seconda classe, cioè lire 3500. Conviene mettere questo limite tassativo, diversamente potrebbero sorgere dubbi. Così pure, onde rendere quest'articolo perfettamente uguale alle di-

sposizioni della legge del 1876, si potrebbe fare un altro emendamento, ed è di ridurre a 7000 lire il limite stabilito per l'aumento sessennale.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuole mandarmi scritte queste modificazioni?

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io pregherei, giacchè questa sera non è possibile finire tutta la legge, di lasciarci il tempo di concordarla meglio; perchè il determinare quello che possa spettare agli aiutanti di una data classe non basta; ci sono anche gl'impiegati d'ordine per i quali potrebbe venir fuori il dubbio che sia una carriera distinta. Per me non c'era nulla di gerarchico qui; non c'erano che gli stipendi, ed intendeva che l'aiutante avrebbe avuto fino allo stipendio che trovava maggiore in un'altra classe. Ma poichè si vuole indicare in modo preciso, sarà meglio lasciare sospeso questo articolo per redigerlo meglio, per non far perdere nulla a nessuna classe, fosse anche quella dei portieri.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione accetta la proposta sospensiva?

MARCHIORI, relatore. Accetta.

PRESIDENTE. Allora passeremo all'articolo successivo 21, che corrisponde al 24 del primitivo disegno di legge.

« Agli ufficiali del genio civile, che per ragioni di servizio si trasferiscono o si trattengono temporaneamente fuori della loro ordinaria residenza, spettano le seguenti indennità giornaliera e di viaggio.

	Indennità	
	giornaliera	di viaggio per chilometro
Ispettori	L. 15 »	0,40
Ingegneri capi	» 9 »	0,30
Ingegneri ordinari	» 7 50	0,30
Ingegneri allievi, aiutanti, e aiutanti allievi	» 6 »	0,25

« L'indennità chilometrica si applica, tanto per l'andata quanto per il ritorno.

« Per le percorrenze di 2 chilometri dalla residenza non compete alcuna indennità; per quelle da 2 a 4 chilometri compete la metà della indennità giornaliera; per quelle da 4 a 10 chilometri compete la indennità chilometrica, e metà della indennità giornaliera.

« Nei viaggi sulle ferrovie spetta agli ispettori ed ingegneri capi, in luogo dell'indennità chilometrica, il rimborso del prezzo di un biglietto di prima classe ed agli ufficiali di ogni altro grado quello di seconda classe, aumentati rispettivamente del decimo del prezzo stesso.

« Sui piroscafi è corrisposto invece il biglietto di